

Allegato A

Seduta n. 577 di giovedì 26 gennaio 2012

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2011, N. 216, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (A.C. 4865-A/R)

A.C. 4865 - A/R - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

con il provvedimento in esame, si interviene in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo sospendendone l'efficacia fino al 31 dicembre 2012;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 2, comma 627 (le cui previsioni sono ora confluite nell'articolo 297, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010), ha previsto che il Ministro della difesa predisponga un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e le ristrutturazioni di alloggi di servizio al fine di soddisfare una necessità pianificata dallo stesso Ministero della difesa pari a circa 51 mila unità abitative, da attuarsi anche attraverso l'alienazione di alloggi non più utili alle esigenze dell'amministrazione della difesa;

in attuazione di quanto sopra è stato emanato il decreto ministeriale n. 112 del 18 maggio 2010 recante il «Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione l'acquisto, e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, di cui all'articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre 2004 n. 244 (legge finanziaria 2008);

con decreto direttoriale n. 14/2/2010 del 22 novembre 2010 è stato individuato un primo lotto di alloggi in uso al Ministero della difesa (*Gazzetta Ufficiale* n.70 del 26 marzo 2011) da alienare, per un totale di 3.020 unità;

con decreto del Ministro della difesa del 16 marzo 2011 sono state dettate disposizioni in materia di rideterminazione nel canone degli alloggi di servizio militari occupata da utenti senza titolo ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010;

agli alloggi appena individuati con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* per la imminente alienazione e vendita debbono seguire ulteriori elenchi di alloggi non più utili, superando momentanei impedimenti determinati da contenziosi amministrativi o da difficoltà di accatastamento, che potrebbero essere risolti nel breve periodo;

ad un attento esame del regolamento n. 112 del 18 maggio 2010, sono emerse alcune evidenti discordanze rispetto alle tutele dei conduttori degli alloggi, non osservate, relativamente alle famiglie ricadenti nelle fasce di tutela stabilite dall'articolo 306, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, che prevede il diritto alla continuità nella conduzione dell'alloggio, rimanendo in affitto, per coloro che non sono in grado di acquistare l'alloggio in cui abitano, se messo in vendita, e nel quale viene in particolare sancito che sia assicurata «la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliare e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT;

nello stesso regolamento di cui al decreto n. 112 del 18 maggio 2010 all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), vengono previsti meccanismi reddituali che artificialmente e senza motivazione tendono ad annullare il sistema di abbattimento del prezzo su cui esercitare il diritto di opzione descritto nella legge 24 dicembre 2007, n. 244;

nel decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2011 sui canoni di mercato pubblicato sulla del *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 2011, all'articolo 2, comma 3 vengono introdotti con lo stesso metodo, aumenti del reddito reale non corretti, tendenti a determinare un canone più oneroso; inoltre, nello stesso decreto sui canoni di mercato, all'articolo 2, comma 6, viene stabilito che ai fini dell'aumento annuale dei canoni, venga applicata per intero (100 per cento la misura dell'aggiornamento annuale ISTAT anziché quella ridotta, universalmente applicata, anche per i canoni privati, pari al 75 per cento); i canoni cosiddetti di mercato, sono stati imposti per decreto legge e individuati nella loro entità attraverso un regolamento che, proprio in ragione della sua natura regolamentare, non è stato oggetto di parere parlamentare, ma mette un grande numero di utenti nella assoluta impossibilità di farvi fronte visto che il canone richiesto supera i trattamenti economici che vengono loro corrisposti sotto forma di stipendio o di pensione, prefigurando nei loro confronti le condizioni per il recupero forzoso dell'alloggio per morosità; la quasi totalità degli alloggi lasciati liberi dai conduttori cosiddetti *sine titulo* non risulta assegnata da parte dei comandi competenti a nuovi utenti, facendo così venir meno anche lo scopo dichiarato di sostituire un utente *sine titulo* con un altro avente titolo; il piano di ampliamento del patrimonio abitativo della Difesa, da destinare in primis ai soldati di carriera, è stanzialmente fermo mentre, al di là delle resistenze manifestate da qualche ente locale e che sono oggetto della magistratura amministrativa, sono rimaste senza risposta offerte formalizzate al Ministero della difesa da imprenditori privati con il pieno consenso degli enti locali interessati,

impegna il Governo:

a rivedere attraverso ulteriori iniziative normative i criteri di calcolo dell'intera disciplina dei canoni da corrispondere per la concessione di un alloggio di servizio con particolare riguardo alla insostenibilità dei cosiddetti canoni di mercato per raggiungere un punto di equilibrio che possa tutelare l'interesse dell'amministrazione e adeguato al reddito dei conduttori; a non intraprendere fino al 31 dicembre 2012 azioni di recupero forzoso sospendendo l'esecuzione di quelle eventualmente già avviate.
9/4865-AR/76.Vico.

La Camera,

premesso che:

con il provvedimento in esame, si interviene in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo sospendendone l'efficacia fino al 31 dicembre 2012;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 2, comma 627 (le cui previsioni sono ora confluite nell'articolo 297, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010), ha previsto che il Ministro della difesa predisponga un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e le ristrutturazioni di alloggi di servizio al fine di soddisfare una necessità pianificata dallo stesso Ministero della difesa pari a circa 51 mila unità abitative, da attuarsi anche attraverso l'alienazione di alloggi non più utili alle esigenze dell'amministrazione della difesa;

in attuazione di quanto sopra è stato emanato il decreto ministeriale n. 112 del 18 maggio 2010 recante il «Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione l'acquisto, e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, di cui all'articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre 2004 n. 244 (legge finanziaria 2008);

con decreto direttoriale n. 14/2/2010 del 22 novembre 2010 è stato individuato un primo lotto di alloggi in uso al Ministero della difesa (*Gazzetta Ufficiale* n.70 del 26 marzo 2011) da alienare, per un totale di 3.020 unità;

con decreto del Ministro della difesa del 16 marzo 2011 sono state dettate disposizioni in materia di rideterminazione nel canone degli alloggi di servizio militari occupata da utenti senza titolo ai sensi

del decreto-legge n. 78 del 2010;
agli alloggi appena individuati con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* per la imminente alienazione e vendita debbono seguire ulteriori elenchi di alloggi non più utili, superando momentanei impedimenti determinati da contenziosi amministrativi o da difficoltà di accatastamento, che potrebbero essere risolti nel breve periodo;
ad un attento esame del regolamento n. 112 del 18 maggio 2010, sono emerse alcune evidenti discordanze rispetto alle tutele dei conduttori degli alloggi, non osservate, relativamente alle famiglie ricadenti nelle fasce di tutela stabilite dall'articolo 306, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, che prevede il diritto alla continuità nella conduzione dell'alloggio, rimanendo in affitto, per coloro che non sono in grado di acquistare l'alloggio in cui abitano, se messo in vendita, e nel quale viene in particolare sancito che sia assicurata «la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliare e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT»;
nello stesso regolamento di cui al decreto n. 112 del 18 maggio 2010 all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), vengono previsti meccanismi reddituali che artificialmente e senza motivazione tendono ad annullare il sistema di abbattimento del prezzo su cui esercitare il diritto di opzione descritto nella legge 24 dicembre 2007, n. 244;
nel decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2011 sui canoni di mercato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 2011, all'articolo 2, comma 3 vengono introdotti con lo stesso metodo, aumenti del reddito reale non corretti, tendenti a determinare un canone più oneroso;
inoltre, nello stesso decreto sui canoni di mercato, all'articolo 2, comma 6, viene stabilito che ai fini dell'aumento annuale dei canoni, venga applicata per intero (100 per cento) la misura dell'aggiornamento annuale ISTAT anziché quella ridotta, universalmente applicata, anche per i canoni privati, pari al 75 per cento;
i canoni cosiddetti di mercato, sono stati imposti per decreto legge e individuati nella loro entità attraverso un regolamento che, proprio in ragione della sua natura regolamentare, non è stato oggetto di parere parlamentare, ma mette un grande numero di utenti nella assoluta impossibilità di farvi fronte visto che il canone richiesto supera i trattamenti economici che vengono loro corrisposti sotto forma di stipendio o di pensione, prefigurando nei loro confronti le condizioni per il recupero forzoso dell'alloggio per morosità;
la quasi totalità degli alloggi lasciati liberi dai conduttori cosiddetti *sine titulo* non risulta assegnata da parte dei comandi competenti a nuovi utenti, facendo così venir meno anche lo scopo dichiarato di sostituire un utente *sine titulo* con un altro avente titolo;
il piano di ampliamento del patrimonio abitativo della Difesa, da destinare in primis ai soldati di carriera, è stanzialmente fermo mentre, al di là delle resistenze manifestate da qualche ente locale e che sono oggetto della magistratura amministrativa, sono rimaste senza risposta offerte formalizzate al Ministero della difesa da imprenditori privati con il pieno consenso degli enti locali interessati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivedere attraverso ulteriori iniziative normative i criteri di calcolo dell'intera disciplina dei canoni da corrispondere per la concessione di un alloggio di servizio con particolare riguardo alla insostenibilità dei cosiddetti canoni di mercato per raggiungere un punto di equilibrio che possa tutelare l'interesse dell'amministrazione e adeguato al reddito dei conduttori; di non intraprendere fino al 31 dicembre 2012 azioni di recupero forzoso sospendendo l'esecuzione di quelle eventualmente già avviate.

9/4865-AR/76.(Testo modificato nel corso della seduta) Vico.